

SENTENZA

N° 614
DEP. 24 MAR. 2007
CRON. 2858
REP. 969

n. 9039/2005 R.G.



TRIBUNALE DI VENEZIA

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Venezia, prima sezione civile, composto dai magistrati *oggetto:*

Dott. Roberto Zacco	presidente	<i>Intermediazione</i>
Dott.ssa Marina Caparelli	giudice	<i>finanziaria</i>
Dott.ssa Maria Antonia Maiolino	giudice relatore	<i>Qe</i>

riunito nella camera di consiglio del 18.1.2007, sentita la relazione del giudice relatore, letti gli atti ed esaminati i documenti, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo n. 3915/2005 r.g. promossa da

[REDACTED], con l'avv. **[REDACTED]**

nei confronti di

UNICREDIT BANCA S.P.A., con l'avv. Luigi Angelini

Oggetto: intermediazione finanziaria

sulle conclusioni come formulate dall'attore nell'istanza di fissazione d'udienza depositata il 23.3.2006 e dal convenuta nella nota ex art 10 d.lgs. n. 5/2003 depositata il 25.5.2006, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Ai sensi dell'art. 16/V d.lgs. n. 5/2003 per gli elementi di fatto della controversia può farsi riferimento agli atti di causa depositati dalle parti ed

*Avviso alle parti:
24 MAR. 2007*

in particolare all'atto di citazione ed alla comparsa di costituzione e risposta.

Venendo alle singole questioni ritenute dal Collegio centrali nella decisione, vale in primo luogo sottolineare come l'investimento effettuato dal █████ con l'intermediazione di Rolo Banca, filiale di San Donà di Piave, cui è poi succeduta l'odierna convenuta, si inquadra in un rapporto di intermediazione iniziato con l'apertura del relativo deposito titoli in data 3.2.1999 e la sottoscrizione del contratto per la negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari in data 5.2.1999 (doc. n. 1 attoreo); contestualmente alla sottoscrizione di questo secondo documento, l'investitore dava atto essergli stato consegnato il documento sui rischi generali dell'investimento.

Successivamente, il 3.6.1999 il █████ ordinò l'acquisto di titoli obbligazionari argentini per un controvalore di € 26.000,00: il modulo riportava espressamente la dizione "titolo a rischio o soggetto a condizioni particolari; operazione non adeguata. Preso atto delle informazioni da Voi sopra riportate, Vi dichiaro/dichiariamo di acconsentire espressamente all'esecuzione del presente ordine" (stesso documento n. 1 attoreo).

L'attore si duole oggi delle conseguenze economiche patite per il noto crac dello Stato Argentino, dolendosi dell'inadeguatezza dell'operazione di investimento che gli sarebbe stata suggerita e sostenendo che la sottoscrizione della clausola riprodotta non varrebbe a mandare assolta la banca dalla violazione dei propri obblighi informativi.

Va innanzitutto escluso che si tratti nel caso di specie di una formula di stile, come sostenuto dal [REDACTED] al riguardo per brevità, secondo le disposizioni dell'art. 16/V del d.lgs. n. 5/2003, vale richiamare un precedente conforme di questo Tribunale che nella sentenza 29.11.2005 (estensore dott. Francesco Spaccasassi) ha già escluso che la formula in esame possa configurare una clausola di stile.

Preme piuttosto valutare se la formula assurga a clausola contrattuale ovvero a dichiarazione di scienza resa dall'investitore sottoscrittore. Solo nel primo caso, invero, potrebbe assumere rilievo la difesa attorea in ordine all'inefficacia ed alla nullità della clausola stessa per violazione della disciplina in tema di clausole abusive di cui agli art.li 1469bis e seguenti c.c.

Innanzitutto non v'è dubbio che la disciplina sulle clausole abusive attenga esclusivamente alle clausole di natura contrattuale e certo non alle mere dichiarazioni di scienza, laddove si vuole tutelare il contraente al momento della formazione della propria volontà contrattuale e quindi prevedere l'inefficacia (con presunzione di squilibrio contrattuale) della manifestazione di volontà del contraente debole, che risulti eccessivamente gravosa ovvero quella della controparte risulti disegnata a suo esclusivo beneficio. Cosicché ritiene il Collegio sia indiscutibile che non potrà neppure porsi il problema dell'applicabilità della disciplina in tema di efficacia o validità di clausole contrattuali se – appunto – non ci si trovi in presenza di clausole contrattuali.

Ebbene nel caso di specie ritiene il Collegio che l'espressione "preso atto delle informazioni da Voi sopra riportate" sia senz'altro priva di contenuto contrattuale, giacché il sottoscrittore non dichiara una propria volontà negoziale ("intendo acquistare titoli", "intendo vendere titoli", "intendo comunque eseguire l'operazione", ecc.) ma si limita a dichiarare di prendere atto, di fare proprie le avvertenze che gli sono state formulate dalla banca, secondo gli obblighi imposti dall'art. 29 del reg. Consob, che vieta agli intermediari di dar corso agli ordini connessi ad operazioni inadeguate, salvo che, *fornite all'investitore le informazioni relative all'inadeguatezza, questi non confermi la propria intenzione di procedere all'acquisto ordinato: il riferimento alle avvertenze formulate dev'essere infatti contenuto nell'ordine di acquisto scritto che contenga anche la successiva conferma dell'ordine da parte dell'investitore (analogo contenuto deve avere la registrazione su supporto magnetico in caso di ordine telefonico).*

In sostanza l'investitore, che, ha espressamente firmato la dichiarazione riportata, dichiara che la banca (e nella specie il funzionario che ha dato seguito al suo ordine) gli ha formulato delle avvertenze in ordine all'inadeguatezza dell'operazione, delle quali dichiara di prendere atto: poiché l'obbligo di rendere le avvertenze grava come detto sulla banca, la dichiarazione resa dall'investitore, che riferisce avere tenuto l'intermediario una specifica condotta, si configura a tutti gli effetti come una "dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli

e favorevoli all'altra parte": ovvero si tratta di una confessione secondo la definizione fornita dall'art. 2730 c.c. Da quanto esposto discende allora che la sottoscrizione apposta in calce alla riportata dichiarazione non può che avere il valore probatorio di dimostrare in giudizio che all'investitore [REDACTED] sono state rese le avvertenze in ordine all'inadeguatezza dell'acquisto, rispettando così gli obblighi imposti alla banca dall'art. 29 reg. Consob menzionato.

Detta circostanza assume peraltro una doppia valenza: la confessione stragiudiziale enucleata prova in via diretta che la banca ha fornito le dichiarazioni necessarie inerenti l'inadeguatezza dell'operazione, cosicché se anche gli acquisti contestati dagli attori fossero stati ritenuti inadeguati, ugualmente non ne potrebbe oggi essere contestata la legittimità atteso il rispetto delle formalità imposte dal menzionato art. 29, salvo dedurre e dimostrare che in concreto sono state fornite informazioni ed avvertenze inconfidenti o insufficienti; in secondo luogo, il fatto che siano state fornite informazioni sull'inadeguatezza del titolo presuppone che a monte siano state fornite informazioni sul titolo stesso, altrimenti non sarebbe dato comprendere in base a quali indici sarebbe stata fornita la valutazione di inadeguatezza. Cosicché la riconosciuta confessione consente di ritenere provato anche il fatto che l'istituto intermediario abbia rispettato i propri obblighi informativi in sede di conferimento dell'ordine da parte dell'investitore.

L'attore si duole oggi del fatto che le informazioni che gli sarebbero state fornite al tempo dell'acquisto sarebbero state del tutto insufficienti e comunque le informazioni scritte risulterebbero del tutto generiche.

Sotto un primo profilo va osservato come alla luce delle argomentazioni che precedono in ordine alla natura ed alle conseguenze della sottoscrizione della c.d. clausola di inadeguatezza, deve ritenersi provato in giudizio, in quanto oggetto di confessione stragiudiziale resa dallo stesso ██████, che lo stesso era stato allertato dell'inadeguatezza dell'operazione: ebbene, di fronte al quadro probatorio così ricostruito, l'attore avrebbe dovuto o revocare la confessione, dimostrando essere incorso in un errore di fatto o essere stato oggetto di violenza, secondo le rigorose ipotesi previste dall'art. 2732 c.c., ovvero dimostrare che le ragioni per le quali l'investimento gli era stato descritto come inadeguato dal funzionario di banca risultavano inconferenti rispetto all'effettiva natura dei titoli. Così, ad esempio, se ad un investitore, che dismette un portafoglio in BOT per acquistare bond argentini, venga detto che l'investimento risulta inadeguato perché impegnava l'integrale patrimonio in un unico titolo, in violazione del criterio di prudenza della diversificazione del rischio, senza alcuna menzione al fatto che l'investimento in titoli obbligazionari emessi da Paese Emergente risulta comunque più rischioso di un analogo investimento in titoli di Stato italiani; o, ancora, se un investitore, allertato di fronte alla dichiarazione di inadeguatezza e che ne chieda ragione, venga rassicurato con informazioni che non tengano in alcun conto quell'avviso:

Co



con l'onere però, in entrambi gli esempi citati, di dimostrare tutte le singole circostanze esposte.

IL CASO.it

Al contrario il [REDACTED] non ha seguito né l'una né l'altra via; da un lato, non s'è parlato in giudizio di revoca della confessione resa nel modulo d'ordine d'acquisto; dall'altro, il capitolo f) dell'istanza di fissazione d'udienza, sulla cui ammissione l'attore ha insistito anche in comparsa conclusionale, non appare idoneo allo scopo: invero, l'istante chiede di provare che il funzionario di banca al momento dell'ordine aveva dichiarato che l'investimento in questione era "sicuro, proficuo, senza rischio alcuno e con tasso di interesse pari al 7-7,5%".

Orbene, l'ultima parte del capitolo è irrilevante, giacché il tasso di interesse dell'investimento non è in contestazione: anche l'ordine firmato dal [REDACTED] citava "Argentina 7" cosicché il rendimento non poteva che essere del 7%; per quanto riguarda invece gli altri aspetti, deve segnalarsi come la dichiarazione attribuita al funzionario sia in palese contrasto con la confessione resa e risulti per ciò stesso oggetto di un capitolo di prova testimoniale inammissibile: il [REDACTED] invero, ha confessato che gli è stato detto dal funzionario che l'investimento era inadeguato al suo profilo di rischio, mentre chiede di provare per testimoni che gli sarebbe stata resa una dichiarazione esattamente contraria, volta a garantire della sicurezza dell'investimento (e può in questa sede prescindersi da ogni valutazione in ordine all'effettiva sicurezza dell'investimento, che le stesse agenzie di rating nel 1999 non hanno mai messo in dubbio, evidenziando semmai

solo un rischio di puntualità nel rimborso ma certo non di solvibilità dell'emittente). L'attore, in sostanza, ha tenuto una condotta processuale che non tiene in alcuna considerazione la dichiarazione già resa, mentre deve assumersi la responsabilità delle dichiarazioni rilasciate e delle clausole sottoscritte.

In conclusione, la confessione stragiudiziale, al pari di quella giudiziale (art. 2735 c.c.), "fa piena prova contro colui che l'ha fatta" delle circostanze dichiarate (art. 2733 c.c.): l'unico mezzo per "smontare" detta efficacia probatoria è la revoca per errore di fatto o violenza (art. 2732 c.c.), ma non certo la prova testimoniale su circostanze contrarie a quelle confessate.

Non risulta quindi dimostrato alcun difetto informativo in capo alla banca intermediaria.

Per completezza, per analogia di problematica va in questa sede rilevato come risulti altresì infondata la doglianza in ordine alla mancata consegna del documento sui rischi generali: come anticipato il ████████ ha dato atto di averne ricevuto una copia all'atto della sottoscrizione del contratto di intermediazione ed anche tale dichiarazione assume efficacia confessoria con conseguente inammissibilità dei capitoli testimoniali volti a dimostrare la contraria circostanza.

Analoga conclusione per la doglianza relativa alla mancata assunzione di informazioni relativa all'investitore: è ben vero che costui non ha reso integrali informazioni in ordine alla propria esperienza finanziaria ed alla propria esperienza in materia di investimenti, rendendo piuttosto

dichiarazioni solo in ordine ai propri obiettivi di investimento ed alla propria propensione al rischio (media: doc. n. 7 convenuta): ma questo comportava per la banca intermediaria solo l'obbligo di rapportarsi all'attore come ad un investitore dalla scarsa esperienza e nella specie di rapportare il flusso di informazioni da rendere alle caratteristiche di detto profilo. Ma se - a monte - è l'attore a non dimostrare con completezza (evidentemente avvalendosi di messi istruttori ammissibili) cosa gli è stato detto, diventa impossibile verificare se detto obbligo sia stato o meno rispettato.

In conclusione la domanda del [REDACTED] risulta infondata e va rigettata.

La peculiare materia controversa ed i profili soggettivi delle parti giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.


PQM

Il Tribunale, prima sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata (n. 9039/2005 r.g.), ogni diversa istanza, eccezione e domanda rigettata, rigetta ogni domanda attorea;


compensa tra le parti le spese di lite.

Venezia, 18.1.2007

Il Giudice Estensore

Maria Antonia Maiolino


Il Presidente

Roberto Zacco


RIASCIITA IN DATA 25.3.07
CON IL REMPLACIO DELLA SENTENZA
USO EVENTUALE PROSECUZIONE
DEL GIUDIZIO. Att. Soc. Angetica